



ORDINANZA N. 91

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

PREMESSO


- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

VISTO

- l'art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
- la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. RU/1580 del 16.1.2013;

ORDINA

- * Obbligo catene a bordo su SS 369 APPULO FORTORINA dal km 0+000 al km 7+200 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO dal km 273+379 al km 284+000 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 17 VAR VARIANTE DI VOLTURARA dal km 0+000 al km 14+250 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.



- * Obbligo catene a bordo su SS 90 DELLE PUGLIE dal km 48+320 al km 67+200 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 655 BRADANICA dal km 31+000 al km 40+865 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 272 DI S.GIOVANNI ROTONDO dal km 11+100 al km 21+860 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 272 DI S.GIOVANNI ROTONDO dal km 24+450 al km 29+750 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 272 DI S.GIOVANNI ROTONDO dal km 33+350 al km 56+600 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 693 DEI LAGHI DI LESINA E VARANO dal km 42+350 al km 60+400 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su S.P. 144 dal km 0+000 al km 6+350 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 89 DIR./B GARGANICA dal km 0+000 al km 11+832 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 89 GARGANICA dal km 76+040 al km 145+300 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 93 APPULO LUCANA dal km 16+000 al km 20+750 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 96 BARESE dal km 55+790 al km 113+000 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 99 DI MATERA dal km 1+900 al km 10+420 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 170 DIR./A DI CASTEL DEL MONTE dal km 0+000 al km 15+070 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.
- * Obbligo catene a bordo su SS 7 VIA APPIA dal km 591+741 al km 627+250 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.



* Obbligo catene a bordo su SS 100 DI GIOIA DEL COLLE dal km 12+700 al km 66+600 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.


* Obbligo catene a bordo su SS 172 DEI TRULLI dal km 1+012 al km 60+400 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.

* Obbligo catene a bordo su SS 172 DIR. DEI TRULLI dal km 0+000 al km 12+000 a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2018 fino alle ore 24:00 del 15/04/2019; interesserà tutti gli utenti.

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019 transitano sulla sopraelencata rete viaria di competenza di questo Ente devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo compartimentale presso questa sede ed è reso noto con la specifica segnaletica stradale la cui apposizione ed mantenimento in perfetta efficienza è a cura di questo Compartimento. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi



antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione

IL RESPONSABILE AREA COMPARTIMENTALE

(Ing. CARLO PUGLIANO)

